



Politecnico
delle Arti
di Bergamo

Via Palazzolo, 88
24122 Bergamo
www.poliartibg.it

PEC issmdonizetti@pec.it
CF/ P.IVA 03537600169
TEL 035 23 73 74

Decreto del Presidente n. 54/2026 del giorno 15.06.2026

**Oggetto: aggiornamento ed adozione del Regolamento elezioni del Direttore del Politecnico
delle arti di Bergamo**

IL PRESIDENTE

DEL POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO

Premesso

- che con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n.0001186 del 14/10/2022, registrato dalla Corte dei Conti il 10 novembre 2022 al n. 2821, è stata disposta la statizzazione dell'Istituto Superiore di studi musicali non statale "G. Donizetti" e dell'Accademia non statale legalmente riconosciuta "G. Carrara" mediante fusione per incorporazione dell'Accademia nell'Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e l'Istituzione statizzata è stata denominata Politecnico delle Arti di Bergamo "Gaetano Donizetti – Giacomo Carrara" (di seguito il "Politecnico");

VISTI gli articoli 8 e 14 del D.P.R. n. 132 del 2003;

VISTO lo Statuto del Politecnico delle arti di Bergamo;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico n. 6 del 22.12.2025, che ha ritenuto di aggiornare il Regolamento per le elezioni dello stesso Consiglio Accademico ed approvare la versione allegata al presente decreto;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 23.1.2026 che ha approvato il Regolamento per le elezioni del Consiglio Accademico qui di seguito allegato;

DECRETA

- di adottare il Regolamento per le elezioni del Direttore del Politecnico delle arti di Bergamo, allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante;
- l'esecutività immediata del presente provvedimento.

Allegati: cs

Bergamo, 15.6.2026

Il Presidente del Politecnico delle arti di Bergamo

Dott. Giorgio Berta



MINISTERO
DELL' UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Conservatorio
di Musica
G.Donizetti

Via Palazzolo, 88
24122 Bergamo
conservatorio@poliartibg.it

Accademia
di Belle Arti
G.Carrara

Piazza G.Carrara, 82/d
24121 Bergamo
accademia@poliartibg.it

REGOLAMENTO PER LE

ELEZIONI DEL DIRETTORE

DEL POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO

“Gaetano Donizetti – Giacomo Carrara”

Articolo 1 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del Direttore del Politecnico delle arti di Bergamo “Gaetano Donizetti – Giacomo Carrara” (di seguito definito anche “Politecnico” e/o “Istituzione”) sono indette dal Presidente, in via ordinaria ogni triennio accademico con apposito decreto, che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali, emanato almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del direttore in carica.
2. Responsabile del procedimento è il Direttore amministrativo.
3. In caso di cessazione anticipata del direttore in carica, le elezioni sono indette dal Presidente entro sessanta giorni dalla data di cessazione.

Articolo 2 – Elettorato attivo

1. Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. 28.02.2003 n. 132, e dell’art. 10, comma 2 dello Statuto del Politecnico, l’elettorato attivo per l’elezione del Direttore è riservato a tutti i docenti in servizio nell’Istituzione su posti in organico, con incarico a tempo indeterminato o determinato.

Sono inclusi nell’elettorato attivo i docenti in servizio con provvedimento di utilizzazione annuale su posti in organico disponibili e/o vacanti, purché non abbiano partecipato all’elezione del Direttore attualmente in carica presso l’Istituzione AFAM di loro titolarità, situazione da attestare tramite idonea autocertificazione.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di indizione delle elezioni e sino alla data delle votazioni.

2. Entro i quindici giorni antecedenti la data d’inizio delle votazioni la Commissione elettorale, di cui al successivo art. 5, redige l’elenco di tutti gli aventi diritto al voto, che viene quindi pubblicato sul sito del Politecnico, dove resterà affisso fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell’elenco suddetto, segnalate alla Commissione elettorale, possono essere sanate sino all’apertura del seggio.

Articolo 3 - Elettorato passivo

1. Ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 132/2003 e dell’art. 10, 2 comma dello Statuto del Politecnico, possono concorrere all’elezione per Direttore del Politecnico i docenti di ruolo di I fascia con contratto a tempo indeterminato in servizio presso il Politecnico, oppure presso altre istituzioni AFAM, che abbiano i seguenti requisiti:

a. essere in possesso di diploma AFAM di II livello (o di diploma AFAM di vecchio



ordinamento), oppure di laurea magistrale (o di laurea di vecchio ordinamento);

- b. avere una anzianità di servizio nei ruoli di almeno tre anni presso il Politecnico o in altre Istituzioni AFAM;
- c. essere in possesso, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DPR n. 132/2003, di una pregressa esperienza artistico-professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali;
- d. non avere riportato nella funzione medesima sanzioni disciplinari superiori alla censura, per le quali non siano già stati riabilitati;
- e. non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti all'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione.

Articolo 4 – Presentazione delle candidature

1. I docenti interessati, in possesso dei requisiti di eleggibilità, devono presentare la propria candidatura in forma scritta, di persona, al Responsabile del procedimento o tramite PEC (issmdonizetti@pec.it), sottoscritta e corredata dalla seguente documentazione:

- curriculum artistico/professionale,
- attestazione di anzianità di servizio,
- programma di mandato,

entro e non oltre 15 giorni dalla data di indizione delle elezioni.

2. La Commissione elettorale, in veste di Comitato dei garanti, verifica la correttezza delle domande, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti e chiede al Direttore Amministrativo la pubblicazione sul sito istituzionale del Politecnico dell'elenco dei candidati in ordine alfabetico entro 15 giorni prima della votazione.

La documentazione a corredo delle candidature sarà custodita dal Responsabile del procedimento e resterà disponibile a tutti i docenti facenti parte dell'elettorato attivo al fine di prenderne visione.

3. Fra la data di pubblicazione delle candidature e la data delle elezioni, ai candidati sarà garantito di presentare le proprie linee programmatiche in una riunione del Collegio dei Professori, svolto in modalità a distanza o in presenza, presieduta dal decano del Collegio stesso ove il Direttore risulti fra i candidati.
4. Il ritiro della candidatura può essere effettuato non oltre quindici giorni prima della votazione mediante PEC al Politecnico.
5. Il Direttore amministrativo garantisce a ciascun candidato ammesso un apposito spazio di affissione, all'interno del Politecnico, per la pubblicità elettorale.

Articolo 5 - Commissione elettorale – Comitato dei garanti

1. La gestione delle operazioni elettorali è svolta da una Commissione elettorale, che svolge anche la funzione di Comitato dei garanti, indicata dal Consiglio accademico in apposita seduta, e nominata dal Presidente con apposito decreto.
2. La Commissione elettorale è costituita da due componenti effettivi e due supplenti, in



rappresentanza delle due aree del Politecnico, Accademia e Conservatorio, scelti fra i docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio presso il Politecnico stesso.

3. Della Commissione elettorale fa parte di diritto come componente il Direttore amministrativo, Responsabile del procedimento.
4. La Commissione elettorale nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario.
5. La Commissione elettorale nomina la Commissione di seggio.
6. La Commissione elettorale si avvale del supporto del personale amministrativo.
7. La Commissione elettorale, in veste di Comitato dei garanti, verifica la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e provvede ai seguenti adempimenti:
 - a. redige e trasmette per la pubblicazione l'elenco degli aventi diritto al voto entro i quindici giorni antecedenti la data d'inizio delle votazioni;
 - b. dispone l'ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento;
 - c. entro 15 giorni prima della data della votazione chiede al Responsabile del Procedimento la pubblicazione dell'elenco dei candidati sul sito del Politecnico, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali;
 - d. garantisce a ciascun candidato adeguati e paritari spazi di comunicazione del proprio programma;
 - e. esamina gli eventuali ricorsi, da presentarsi entro e non oltre le ore 12.00 del terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei candidati di cui alla lettera c). L'esito dei ricorsi verrà comunicato e pubblicato entro il terzo giorno lavorativo successivo;
 - f. predispone il materiale necessario allo svolgimento delle operazioni di voto;
 - g. assicura il funzionamento del seggio;
 - h. sovrintende alle operazioni di scrutinio al termine delle votazioni.
8. Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.
9. I lavori della Commissione elettorale, verbalizzati da uno dei suoi componenti, sono da questi sottoscritti e, qualora ritenuto necessario dal Responsabile del Procedimento, pubblicati sul sito del Politecnico.
10. In caso di documentato impedimento di un membro titolare, subentra d'ufficio un supplente, a iniziare dal più anziano fra i due per età anagrafica.
11. Nessuno dei docenti componenti la Commissione elettorale può presentare la propria candidatura alla carica di Direttore.



Articolo 6 – Commissione di seggio

1. La Commissione di seggio è costituita da tre componenti e due supplenti, nominati dalla Commissione elettorale tra i docenti in ruolo; è presieduta dal docente di maggiore anzianità di servizio.
2. È compito della Commissione di seggio, nel rispetto del presente Regolamento:
 - a) gestire le operazioni di voto e scrutinio, assicurando nel corso delle prime la costante presenza di almeno due dei suoi membri;
 - b) esaminare e attribuire eventuali voti contestati;
 - c) redigere il verbale delle proprie attività.
3. I membri della Commissione di seggio non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per il Direttore e non possono essere contestualmente membri della Commissione elettorale.
4. In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra d'ufficio un supplente, iniziando dal più anziano per età anagrafica.

Articolo 7 - Modalità di voto

1. Il voto è personale, diretto e segreto.
2. Le operazioni di voto si svolgono nelle date e negli orari fissati nel decreto di indizione delle elezioni.
3. Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata dal Presidente della Commissione di seggio.
4. L'elettore accede a una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto ed esprime la propria preferenza indicando nome e cognome di un unico candidato.
5. La scheda, ripiegata, viene inserita dallo stesso elettore o da un componente della Commissione di seggio nell'apposita urna.
6. La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.
7. La scheda è nulla se diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se mancante della vidimazione o deteriorata.
8. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di una sola candidatura tra quelle ammesse, e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.
9. Le schede nulle e i voti nulli, a differenza delle schede bianche, non concorrono a formare il numero dei voti validamente espressi.
10. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale che è soggetto alla normativa sulla privacy.

Articolo 8 – Chiusura delle votazioni e Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura di quelle di voto. Sovrintende alle operazioni di scrutinio la Commissione elettorale.
2. Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente della Commissione di seggio provvede in seduta pubblica ai seguenti riscontri, dandone atto nel verbale:
 - numero dei votanti;
 - numero delle schede autenticate e non utilizzate;
3. Compiute tali operazioni preliminari, il Presidente della Commissione di seggio procede alle operazioni di scrutinio delle schede.

La Commissione di seggio esegue lo scrutinio delle schede e redige un verbale in cui vengono riportati:

- i voti conseguiti da ciascun candidato;
 - il numero delle schede nulle e bianche;
 - il numero delle schede scrutinate;
 - il numero degli elettori che hanno votato;
- eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio nonché le conseguenti decisioni adottate.
4. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione di seggio redige e sottoscrive il verbale, consegnandolo immediatamente alla Commissione elettorale unitamente a tutta la documentazione e il residuo materiale fornito per l'espletamento delle operazioni di voto e scrutinio.

Articolo 9 - Metodo di elezione

1. Risulta eletto il candidato che nel corso del primo turno riporta un numero di preferenze valide non inferiore alla metà più uno dell'intero corpo elettorale attivo.
2. Nel caso in cui la votazione non abbia dato esito positivo, si procede a una nuova votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel primo turno. Nei casi di parità di voti, che impedisca l'automatica identificazione dei due candidati che accedono al ballottaggio si tiene conto, limitatamente alle situazioni di parità, della maggiore anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza o, subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica.
3. Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a tre giorni lavorativi. Le modalità di effettuazione del secondo turno elettorale (ballottaggio) sono le medesime previste per il primo turno.
4. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e viene eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti validamente espressi. A parità di voti, viene dichiarato eletto il candidato più anziano nel ruolo di appartenenza, e in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.



In caso di rinuncia di uno dei candidati al ballottaggio, si procede sostituendo il candidato rinunciatario con quello che lo segue nella graduatoria dei voti.

5. Qualora vi sia un'unica candidatura nel turno di ballottaggio, il candidato risulta eletto se riporta un numero di preferenze valide non inferiore alla metà più uno dei voti validamente espressi.
6. Nel caso in cui la procedura elettorale non dia esito positivo, la stessa viene ripetuta con decreto del Presidente, emanato entro il termine di una settimana dalla conclusione della precedente.

Articolo 10 – Proclamazione dell'eletto

1. La Commissione elettorale, in qualità di Comitato dei garanti, verifica la regolarità delle operazioni di scrutinio.
2. A verifica conclusa il Presidente della Commissione elettorale, prendendo atto del risultato elettorale, proclama il candidato vincitore delle elezioni e provvede contestualmente a trasmettere la documentazione e tutto il materiale, chiuso in apposita busta, debitamente sigillata e firmata dai membri della Commissione di seggio al Responsabile del Procedimento, chiedendo la pubblicazione sul sito del Politecnico dei verbali delle operazioni di scrutinio relative alla procedura elettorale.

Articolo 11 - Ricorsi

1. Trascorsi cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione sul sito del Politecnico dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale si intende confermata.

Articolo 12 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni

1. Al termine delle suddette operazioni elettorali, il Responsabile del Procedimento dispone la pubblicazione sul sito del Politecnico dei risultati definitivi delle elezioni e trasmette al Ministro il nominativo del Direttore eletto per la relativa nomina.

Articolo 13 - Decadenza

1. Il Direttore eletto decade dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 3, ovvero in caso di dimissioni.

Articolo 14 – Modalità di pubblicità

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito del Politecnico.

Articolo 15 - Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito web istituzionale del Politecnico.

Approvato dal Ca del Politecnico in data 20.05.2026, delibera n.6.

Approvato dal Cda del Politecnico in data 21.05.2026, delibera n. 6.

Bergamo, 15 giugno 2026

ALLEGATO A)

**SCHEDA DI CANDIDATURA
PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE
DEL POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO, G. DONIZETTI – G. CARRARA
(Triennio 2026 - 2029; Elezioni del Direttore)**

Al Presidente
del Politecnico delle Arti di Bergamo
“Gaetano Donizetti – Giacomo Carrara”

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____, il _____
docente in servizio dal ____/____/____ presso il Politecnico delle arti di Bergamo “Gaetano
Donizetti – Giacomo Carrara” (di seguito il “Politecnico delle arti”),
per la disciplina di _____

presa visione del Regolamento e del Decreto presidenziale con il quale sono indette le elezioni per il
Direttore del Politecnico delle arti per il triennio 2026-2029,

presenta la propria candidatura.

Bergamo, _____

FIRMA

